

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3**MARCHE CENTRO – MACERATA**
-----**DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 99 DEL 06.11.2018**

OGGETTO: Affidamento servizio brokeraggio. Determinazione a contrattare.

IL DIRETTORE

Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (A.A.t.o. 3);

Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni del Testo Unico Enti Locali;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 43 del 11.11.2015 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via Girombelli, n. 6;

Rilevata la scadenza al 15.11.2018 dell’incarico suddetto alla società AON S.p.A.;

Ritenuto necessario procedere senza soluzione di continuità ad un nuovo affidamento del servizio in questione;

Visti:

- a) il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) che recita “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- b) il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con delibera assembleare n. 24 del 20.11.2017;

Considerato che:

- la L. n. 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007 - ha introdotto il Mercato Elettronico (MePA), relativamente alle categorie merceologiche per le quali viene attivato;
- il Codice dei contratti ha introdotto una sostanziale equiparazione nell’applicazione delle norme della procedura aperta anche agli appalti di servizi e forniture sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della L. n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispone che “[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [...]”;

lasciando la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere autonomamente fuori dal MePA per acquisti di beni e servizi inferiori a € 1.00000;

Vista la delibera dell'Assemblea dell'Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo 2018-2020;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Vista la proposta della società AON S.p.A. con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via Girombelli n. 6, società controllata dal gruppo statunitense AON Group Inc., disponibile a proseguire il rapporto, come da nota giunta all'Ente il 30.10.2018, prot. A.A.t.o. n. 1441/2018 (**Allegato 1** al presente atto) e l'allegato “Disciplinare di incarico” (**Allegato 2** al presente atto);

Considerato che la suddetta AON S.p.A. è leader nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, in Italia dispone di 23 sedi con oltre 1200 dipendenti, gestisce oltre 700 Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione, è dotata di strutture e di uffici di elevata specializzazione e che pertanto presenta le necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa necessario all'Ente;

Vista la determinazione ANAC n. 2 del 13.03.2013 - Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa, dalla quale si evince come risultino *“ancora frequenti i casi in cui le stazioni appaltanti, mediante un'unica gara, procedono alla scelta dell'intermediario e della polizza assicurativa ovvero affiancano all'incarico di brokeraggio anche la scelta dell'impresa affidataria del servizio assicurativo. Simili accorpamenti, benché verosimilmente attuati per esigenze di economicità, non appaiono corretti, sia perché idonei a svilire il ruolo del broker (avendo la stazione appaltante già effettuato le scelte che invece dovrebbero essere fatte a seguito dell'attività precontrattuale svolta dallo stesso) sia perché i due servizi (intermediazione e copertura assicurativa) appartengono a mercati distinti. La possibilità di affidare congiuntamente l'incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stata più volte stigmatizzata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi”*;

Ritenuto quindi di procedere separatamente con l'affidamento del servizio di brokeraggio (consulenza, assistenza e gestione assicurativa) rispetto a quello della polizza assicurativa, peraltro ancora in essere, rispettando il dettato dell'ANAC e facendo propria l'offerta della AON S.p.A. che vede la durata triennale del rapporto tra la stessa e l'Ente scrivente, con decorrenza dal 15.11.2018 e scadenza il 15.11.2021;

Rilevato peraltro che non vi sono oneri a carico dell'Ente, in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;

Considerato inoltre che:

- con la presente determinazione, si stabilisce l'affidamento del servizio in oggetto alla società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via Girombelli n. 6, P.I. n. 11274970158;
- il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è **UFFIUJ**;
- in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari” verrà successivamente richiesto il codice CIG, calcolando il relativo importo sulla base delle provvigioni presunte sui premi;
- la società AON S.p.A. è in regola con il DURC;
- il ruolo di R.U.P./D.E. è in capo al Direttore dell'Ente;

Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa per il periodo 15.11.2018 - 15.11.2021 alla società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via Girombelli, n. 6 nel rispetto della procedura di cui al D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) che disciplina gli acquisti sotto soglia;
3. di approvare l'allegato Disciplinare di incarico e procedere alla sua sottoscrizione (**Allegato n. 2**);
4. di dare atto che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti;
5. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcuna obbligazione di natura economico-finanziaria in capo all'Ente;
6. di dare atto che alla società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via Girombelli, n. 6 è stata inoltrata la documentazione relativa alla prevenzione della corruzione, comprensiva del codice comportamentale dell'Ente, ed è tenuta al rispetto del PTPC e al PTTI pubblicati sul sito istituzionale alla voce "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
7. di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati relativi all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 32, della L. n. 190/2012;
8. di dare comunicazione alla società AON S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via Girombelli, n. 6 della decisione presa con il presente atto.

Macerata, 6 novembre 2018

Il Direttore
F.to Massimo Principi

Allegati:

1. *Nota AON S.p.A. all'Ente del 30.10.20185, prot. A.A.t.o. n. 1441/20185;*
2. *Disciplinare di incarico.*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

- In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: **PARERE FAVOREVOLE**
- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Devis Fioretti

Macerata, 06.11.2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Macerata, _____

Il Direttore

Dott. Massimo Principi